


Il DPR 146/2018 e la nuova normativa sui gas fluorurati.

AGGIORNAMENTO 12/02/2020



Argomenti

1. Normativa vigente: Regolamento UE 2014/517 e DPR 146/2018
2. Iscrizione al Registro Fgas e certificazioni
3. Comunicazione interventi
4. Sanzioni: D. Lgs. 163/2019
5. Illustrazione della Banca Dati



Normativa

REGISTRO FGAS E BANCA DATI FGAS

Reg. 517/2014 - Riduzione emissioni

I paesi sviluppati devono ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'80-95 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050 per limitare i cambiamenti climatici a un aumento della temperatura di 2 °C e prevenire in tal modo effetti indesiderati sul clima.

La Commissione europea ha adottato una tabella di marcia con tappe intermedie verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050.

Viene evidenziato che è fondamentale **monitorare** efficacemente le emissioni di gas fluorurati a effetto serra per verificare i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi di **riduzione delle emissioni** e **per valutare l'impatto del regolamento**.

Reg. 517/2014 – come raggiungere l'obiettivo

- Obbligo periodico di controllo delle perdite e installazione di sistemi di rilevamento delle perdite
- Prevenzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra
- Tenuta dei registri delle apparecchiature e degli acquirenti del gas**
- Obbligo di recupero di gas residui al fine di garantirne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione.
- Restrizioni all'immissione in commercio di gas e di apparecchiature che li contengono**
- Controllo dell'uso di taluni gas
- Etichettatura di prodotti ed apparecchiature prima dell'immissione in commercio
- Riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio mediante un sistema di quote
- Formazione e certificazione per persone fisiche e imprese che svolgono attività su apparecchiature contenenti gas**
- Monitoraggio e tracciatura delle fasi di produzione, importazione, distribuzione, utilizzo di gas.

DPR 146/2018 - Registro FGAS

ISCRIZIONE E CONSULTAZIONE

DPR 146/2018 → Registro telematico

Al fine di rendere accessibili e fruibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative alle attività disciplinate dal presente decreto e garantire la trasparenza delle stesse, gli organismi di certificazione designati, gli organismi di valutazione, le persone e le imprese, devono **isciversi**, per via telematica **al Registro telematico nazionale**.

L'iscrizione deve essere fatta **prima di richiedere la certificazione o l'attestazione**.

	Persone	Imprese	Imprese
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Installazione, riparazione, manutenzione o assistenza • Recupero • Smantellamento • Controllo delle perdite (per le apparecchiature con quantità di CO2 >= 5 tonn. o < 10 tonn. se ermeticamente sigillate) 	<ul style="list-style-type: none"> • Installazione • Riparazione, manutenzione, assistenza • Smantellamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Installazione • Riparazione, manutenzione, assistenza • Smantellamento
Apparecchiature	Apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse; Celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero.	Apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse	Celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero
Obblighi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iscrizione al Registro ▪ Ottenimento di un certificato ▪ Comunicazione interventi svolti (se operano per enti/ imprese non soggette ad obbligo di certificazione) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iscrizione al Registro ▪ Ottenimento di un certificato ▪ Comunicazione Interventi 	Iscrizione al Registro

Refrigerazione

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2067

	Persone	Imprese
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Installazione, riparazione, manutenzione o assistenza; • Controllo delle perdite (per le apparecchiature con quantità di CO2 >= 5 tonn. o < 10 tonn. se ermeticamente sigillate) • Recupero • Smantellamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Installazione; • Riparazione, manutenzione, assistenza; • Smantellamento
Apparecchiature	Apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra	Apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra
Obblighi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iscrizione al Registro ▪ Ottenimento di un certificato ▪ Comunicazione interventi svolti (se operano per enti/ imprese non soggette ad obbligo di certificazione) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iscrizione al Registro ▪ Ottenimento di un certificato ▪ Comunicazione Interventi

Protezione antincendio

REGOLAMENTO (CE) n. 304/2008

	Persone	Imprese
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • installazione; • riparazione, manutenzione o assistenza; • smantellamento; • recupero. 	installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e disattivazione
Apparecchiature	Commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra	Commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra
Obblighi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iscrizione al Registro ▪ Ottenimento di un certificato ▪ Comunicazione interventi 	Iscrizione al Registro

Commutatori elettrici

Regolamento 2066/2015

	Persone	Imprese
Attività	recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra	recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra
Apparecchiature	Apparecchiature fisse che contengono solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra	Apparecchiature fisse che contengono solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra
Obblighi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iscrizione al Registro ▪ Ottenimento di un certificato 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iscrizione al Registro

	Persone	Imprese
Attività	controllo di sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature	controllo di sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature
Apparecchiature	apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico contenenti gas fluorurati a effetto serra	apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico contenenti gas fluorurati a effetto serra
Obblighi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iscrizione al Registro 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iscrizione al Registro

Solventi, Cicli rankine

Regolamento 305/2008 e Regolamento 517/2014



	Persone	Imprese
Attività	Recupero di FGAS	Recupero di FGAS
Apparecchiature	Impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore rientranti nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE (Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; Veicoli destinati al trasporto di merci)	impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore rientranti nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE (Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente)
Obblighi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iscrizione al Registro ▪ Ottenimento di un attestato 	Iscrizione al Registro

Impianti di condizionamento su veicoli

Regolamento 307/2008

Registro telematico: guida all'iscrizione

Per sapere come presentare una pratica: <https://www.fgas.it>



<https://www.fgas.it>

Registro telematico: consultazione

Per conoscere gli organismi di certificazione accreditati e per scegliere le imprese in possesso dei requisiti per svolgere l'attività: <https://www.fgas.it/Ricerca>

Ricerca per soggetto	Ricerca per sezione	Ricerca per sezione
		Sezione A Sezione degli Organismi di Certificazione, nonché degli Organismi di Valutazione della conformità e di Attestazione
		Sezione B Sezione delle Persone fisiche e delle Imprese non soggette all'obbligo di certificazione ma solo di iscrizione al Registro FGAS
		Sezione C Sezione delle Persone e delle Imprese Certificate
		Sezione D Sezione delle Persone che hanno ottenuto l'Attestato
		Sezione E Sezione delle Persone esenti o con deroga transitoria all'obbligo di certificazione
		Sezione F Sezione delle Persone e delle Imprese che hanno ottenuto la certificazione in altro Stato membro

Cosa serve per iscriversi

Per iscriversi è necessario disporre di **firma digitale** intestato a

- Legale rappresentante (nel caso di impresa)
- Persona che si iscrive

Oppure ad un soggetto terzo delegato: in questo caso è necessario allegare delega e documento di identità del delegante.

Al momento dell'iscrizione vanno versati diritti di segreteria e imposta di bollo.

I **diritti di segreteria** per l'iscrizione sono pari a 13 € per le persone e 21 € per le imprese, per la variazione a 9 € e per la richiesta di copia dell'attestato 5 €.

L'imposta di bollo è pari a 16 €.

Le pratiche di cancellazione e aggiornamento anagrafica non hanno costi.

Il pagamento può essere fatto con carta di credito.

Certificazione

CERTIFICATI PER PERSONE E IMPRESE

Chi rilascia i certificati e gli attestati

I certificati e gli attestati vengono rilasciati da organismi di certificazione e di attestazione accreditati.

L'elenco degli organismi è disponibile sul sito del Registro

Gli organismi operano secondo schemi di accreditamento predisposti da Accredia (ente unico di certificazione) e approvati dal Ministero dell'Ambiente.

Il 29 gennaio 2019, il Ministero dell'Ambiente ha approvato i nuovi schemi di accreditamento.

Rilascio del certificato

Persone ed imprese devono

- presentare una richiesta di certificazione** agli organismi dopo essersi iscritte al Registro. L'iscrizione è condizione necessaria per ottenere i certificati.
- ottenere il certificato o l'attestato **entro 8 mesi dall'iscrizione** al Registro oppure, se già iscritte, entro 8 mesi dall'entrata in vigore del D.P.R. 146/2018.

In caso di mancato rispetto di tale limite **decade**, previa notifica, **l'iscrizione** dal Registro.

Le persone che fanno attività di

Con riferimento a

- Installazione;
- Riparazione, manutenzione o assistenza;
- Smantellamento.
- Controllo delle perdite da apparecchiature
- Recupero

- Apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti FGAS
- Celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero,

Apparecchiature di protezione antincendio che contengono FGAS

- Installazione;
- Riparazione, manutenzione o assistenza;
- Smantellamento;
- Recupero.

Commutatori elettrici contenenti FGAS

- Recupero di solventi a base di FGAS

Apparecchiature fisse che li contengono

Quali persone devono certificarsi

Certificati persone: rilascio e rinnovo

I certificati vengono rilasciati alle persone a seguito del superamento di un esame costituito da una **prova teorica** e una **prova pratica**, il cui contenuto è indicato negli allegati ai Regolamenti 2015/2067, 304/2008, 2015/2066 e le cui modalità di svolgimento sono definite dagli schemi di accreditamento approvati dal Ministero dell'Ambiente.

I certificati hanno una durata di 10 anni

Il rinnovo della certificazione avviene tramite lo svolgimento di un nuovo esame.

Certificati persone: sorveglianza

Nell'arco dei 10 anni di validità della certificazione, le verifiche di sorveglianza devono essere effettuate con **cadenza annuale** e sono **esclusivamente documentali**.

La persona dovrà trasmettere agli Organismi di certificazione un documento “emesso” dalla Banca Dati nel quale sia dimostrato che ha svolto, dalla precedente sorveglianza, interventi inerenti il campo di applicazione del certificato. **→ Riepilogo Interventi svolti**

Nel caso in cui la persona fisica certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, l'organismo manterrà comunque il certificato. Nella successiva sorveglianza, la persona fisica certificata dovrà fornire evidenza di avere effettuato almeno un intervento inerente il campo di applicazione del certificato.

Le imprese che fanno attività di	Con riferimento a
installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento	apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra
	apparecchiature di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra

Quali imprese devono certificarsi

Certificati imprese: rilascio e rinnovo

Il certificato viene rilasciato a seguito di **verifica ispettiva** presso una unità locale dell'impresa. Per ottenere il certificato, che vale **5 anni**, le imprese devono disporre di **procedure e istruzioni** atte a dimostrare il rispetto di una serie di requisiti quali:

- Impiego di personale certificato** in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto: ogni € 200.000 di fatturato specifico (escluso acquisto e vendita di apparecchiature e materiali) ci si deve aspettare che l'impresa abbia una persona certificata;
- il personale impiegato nelle attività per cui è richiesta la certificazione ha a disposizione **gli strumenti e le procedure** necessari per svolgerle.

Certificati imprese: sorveglianza

Nell'arco dei 5 anni di validità della certificazione, le verifiche di sorveglianza devono essere effettuate con **cadenza annuale e sono documentali**.

→ Riepilogo Interventi svolti

Il rinnovo della certificazione avviene previa esecuzione di un nuovo iter di certificazione.

L'impresa deve comunicare all'organismo ogni variazione del numero del personale certificato, del volume di attività e di altre variazioni che mutano le condizioni per il mantenimento della certificazione dell'impresa.

Certificazione impresa individuale

Gli organismi possono rilasciare certificazioni alle “Imprese individuali”: nei casi in cui il titolare dell’impresa coincide con la persona certificata, la certificazione come “Impresa individuale” potrà essere rilasciata, mantenuta e rinnovata, secondo un **iter agevolato** che prevede l’esame della sola documentazione, a condizione che: persona e impresa siano iscritte al registro telematico nazionale; l’impresa sia iscritta al registro imprese come impresa individuale; il fatturato specifico sia inferiore ai 200.000 € e il titolare dichiari di essere l’unica persona certificata che l’impresa impiega.

Programmazione verifiche

60 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza, l'organismo trasmette un sollecito al soggetto certificato richiedendo l'invio della documentazione prevista.

30 giorni prima della scadenza il soggetto certificato trasmette la documentazione prevista.

10 giorni dopo la scadenza, in assenza parziale o totale della documentazione prevista l'organismo sospenderà la certificazione.

180 giorni dopo la scadenza, in assenza parziale o totale della documentazione prevista l'organismo revoca la certificazione.

Le persone che fanno attività di

Con riferimento a

recupero di gas fluorurati ad effetto serra

impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore rientranti nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE

Quali persone devono ottenere l'attestato ?

Attestati per le persone

L'attestato viene rilasciato da organismo di attestazione accreditato alle persone fisiche che hanno completato un corso di formazione basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste nell'allegato del regolamento (CE) n. 307/2008.

L'attestato non ha scadenza.

Banca Dati Fgas

COMUNICAZIONE INTERVENTI

DPR 146/2018 → Interventi

Al fine di raccogliere le informazioni contenute nei **registri** di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, le attività di **assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento delle apparecchiature**, sono comunicate, per via telematica, alla **Banca dati** gestita dalla Camera di commercio competente.

Le informazioni sono comunicate **dall'impresa certificata** ovvero, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, dalla **persona fisica certificata**.

→ Gli **operatori** verificano le **informazioni relative alle apparecchiature** e possono scaricare, per via telematica, un attestato contenente le suddette informazioni.

Passi da seguire

Per poter comunicare gli interventi l'impresa deve:

- 1) dal sito www.fgas.it presentare una **richiesta di abilitazioni** con la quale indica il personale che inserirà materialmente le comunicazioni. La richiesta va presentata con firma digitale del legale rappresentante o suo delegato.
- 2) Le persone abilitate riceveranno le credenziali e potranno accedere alla Banca Dati (<https://bancadati.fgas.it>) e effettuare le **comunicazioni interventi**
- 3) Ogni **rapporto di intervento** dovrà essere trasmesso **all'operatore** dell'apparecchiatura, o tramite la Banca Dati o con canali propri dell'impresa

Quali soggetti sono obbligati

- 1. Impresa in possesso di certificato per il regolamento 2067/2015 e 304/2008**
- 2. Persona fisica certificata:**
 - A. Persona che svolge attività su commutatori (regolamento 2066/2015) o celle frigorifere di camion e rimorchi (regolamento 2067/2015), per le quali l'impresa non è soggetta a certificazione. In questo caso l'impresa è iscritta al registro ma non è tenuta ad avere il certificato.
 - B. Persona che svolge attività per enti ed imprese che si configurano come operatori («*proprietari delle apparecchiature*») e si avvalgono di personale interno per le attività (regolamenti 2067/2015, 304/2008, 2066/2015). In questo caso ente ed impresa non sono tenuti ad essere iscritti al registro né ad avere il certificato.

Chi richiede le abilitazioni

Nel caso di	l'abilitazione viene chiesta da
Impresa certificata	Legale rappresentante dell'impresa certificata o suo delegato
<p>Persona che svolge attività su commutatori o celle frigorifere di camion e rimorchi, per le quali l'impresa non è soggetta a certificazione. In questo caso l'impresa è iscritta al registro ma non è tenuta ad avere il certificato.</p>	<p>Legale rappresentante dell'impresa iscritta per conto della quale la persona svolge l'attività o suo delegato</p>
<p>Persona che svolge attività per enti ed imprese che si configurano come operatori («<i>proprietari delle apparecchiature</i>») e si avvalgono di personale interno per le attività. In questo caso ente ed impresa non sono tenuti ad essere iscritti al registro né ad avere il certificato.</p>	<p>Legale rappresentante dell'impresa/ente per conto della quale la persona svolge l'attività o suo delegato</p>

Come richiedere le abilitazioni

Le abilitazioni vengono richieste dalle imprese certificate oppure dalle imprese non certificate per conto del proprio personale certificato.

Per richiedere le abilitazioni è necessario accedere alla scrivania telematica dal sito www.fgas.it con le modalità consuete (firma digitale del legale rappresentante o di un suo delegato) e presentare una RICHIESTA ABILITAZIONI.

In questa pratica il richiedente dovrà indicare le persone che utilizzeranno la Banca Dati per comunicare gli interventi.

Le persone possono essere interne all'impresa (p.es. personale amministrativo) o esterne ad essa (p.es. commercialista, associazione di categoria)

La persona che comunica gli interventi non è necessariamente la persona certificata.

Una volta presentata la pratica (gratuita) le persone riceveranno **una notifica** via mail.

Quali interventi e quando?

La comunicazione va effettuata alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio via telematica, entro **30 giorni**:

- A. dall'installazione delle apparecchiature;
- B. Dal **primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature** già installate;
- C. Dallo **smantellamento delle apparecchiature.**

La Banca Dati sarà accessibile dal portale <https://bancadati.fgas.it>

Cosa si intende per...

Attività	Descrizione
<u>Installazione</u>	Assemblaggio di due o più parti di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato; tale attività comporta l'assemblaggio di condotti del gas di un sistema per completare un circuito, indipendentemente dall'esigenza di caricare o meno il sistema dopo l'assemblaggio;
<u>Manutenzione o assistenza</u>	Tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, tranne il recupero dei gas e i controlli per individuare le perdite, in particolare tutte quelle attività effettuate per immettere nel sistema gas fluorurati a effetto serra, rimuovere una o più parti del circuito frigorifero o dell'apparecchiatura, riassembleare due o più parti del circuito o dell'apparecchiatura e riparare le perdite
<u>Riparazione</u>	Ripristino di prodotti o apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra, che risultino danneggiati o in cui si sono verificate perdite, riguardante una parte contenente o destinata a contenere tali gas
<u>Smantellamento</u>	Interruzione dell'uso o del funzionamento di un prodotto o di una parte di apparecchiatura contenente gas fluorurati a effetto serra.
<u>Controllo delle perdite</u>	Controllo per la verifica delle eventuali perdite svolto su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, apparecchiature fisse di protezione antincendio, celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra.

Definizione tratte da art. 2 Regolamento UE 2014/517

Quali apparecchiature

L'impresa che svolge attività di:

→ installazione, controllo delle perdite, manutenzione, riparazione e smantellamento

su apparecchiature:

→ fisse di refrigerazione;

→ fisse di condizionamento d'aria;

→ pompe di calore fisse;

→ fisse di protezione antincendio;

→ celle frigorifero di autocarri* e rimorchi frigorifero;

→ commutatori elettrici

a prescindere dal contenuto di FGAS.

NOTA: veicolo a motore di massa superiore a 3,5 tonnellate progettato e costruito principalmente per il trasporto di merci e che sia equipaggiato di cella frigorifero

Chi sono gli operatori

il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature. A tal fine una persona fisica o giuridica esercita un effettivo controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- 1) libero accesso all'apparecchiatura, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l'accesso a terzi;
- 2) controllo sul funzionamento e la gestione ordinari;
- 3) il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatura, e all'esecuzione di controlli o riparazioni.

Cosa inviare all'operatore

Gli operatori **verificano le informazioni relative alle proprie apparecchiature** attraverso l'accesso alla pagina riservata della Banca dati da effettuarsi **tramite la Carta nazionale dei servizi o Sistema pubblico di identità digitale o credenziali** rilasciate dal Registro telematico nazionale, e possono scaricare, per via telematica, un **attestato** rilasciato dalla Camera di commercio previo pagamento di un diritto di segreteria pari a 5 €.

L'operatore riceve dall'impresa certificata due informazioni:

- ✓ Codice univoco apparecchiatura
- ✓ Codice intervento

Inserendo questi due codici dalla propria area riservata, gli operatori possono consultare tutti gli interventi comunicati dall'impresa

Come pagare il diritto annuo

Per la gestione e la tenuta della Banca dati, le imprese certificate, o nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate, versano annualmente, entro il mese di *novembre*, alle Camere di commercio competenti i diritti di segreteria pari a 21 € per le imprese certificate e 13 € per le persone (nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione).

Il versamento avviene via telematica con carta di credito o PagoPa (ove possibile), attraverso una funzione disponibile sulla Banca Dati.

Sanzioni

D.LGS. 163/2019 IN VIGORE DAL 17.01.2020

PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

L'attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA), dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), nonché dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le procedure concordate con l'autorità nazionale competente.

All'accertamento delle violazioni previste dal decreto possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze.

All'esito delle attività di accertamento il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, successivamente alla contestazione all'interessato della violazione accertata, trasmette il relativo rapporto al Prefetto territorialmente competente, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative.

Soggetti	Violazione	Sanzioni in Euro	Rif. Normativo violazione
Impresa	che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un'impresa che non è in possesso del pertinente certificato	10.000 - 100.000	Art. 10 regolamento (UE) n. 517/2014
Impresa	che svolge le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio senza essere in possesso del pertinente certificato	10.000 - 100.000	Art. 10 regolamento (UE) n. 517/2014
persone fisiche	che svolgono le attività: <ul style="list-style-type: none"> • installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento delle apparecchiature elencate all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a f); • controlli delle perdite nelle apparecchiature di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a e), a norma dell'articolo 4, paragrafo 1; • recupero di gas fluorurati a effetto serra, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato	10.000 - 100.000	Art. 10 regolamento (UE) n. 517/2014
Imprese e persone fisiche	che pure essendo soggetti obbligati non effettuano l'iscrizione al Registro telematico nazionale	150 – 1.000	Art.10 regolamento (UE) n. 517/2014
imprese certificate o persone fisiche certificate (nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione)	che non inseriscono nella Banca Dati di cui all'articolo 16 del DPR 146/2018 le informazioni di cui all'articolo 16 commi 4, 5 e 7 del medesimo decreto, entro 30 giorni dalla data dell'intervento	1.000 – 15.000	Art.6 regolamento (UE) n. 517/2014

Interventi – Sanzioni d.lgs. 163/2019

Alcune cose da ricordare

- Interventi e apparecchiature da comunicare alla Banca dati
- Tempistiche per la comunicazione degli interventi
- Rapporto di intervento da inviare all'operatore
- La comunicazione dell'intervento non ha collegamenti con la comunicazione vendite
- L'impresa che installa l'apparecchiatura fornita all'utilizzatore finale comunica l'installazione e indica anche la vendita nella comunicazione dell'installazione